

Rapporto

numero	data	Dipartimento
5392 R	10 marzo 2005	TERRITORIO
Concerne		

della Commissione speciale per la pianificazione del territorio sul messaggio 13 maggio 2003 concernente la procedura di ricorso contro l'aggiornamento parziale della scheda di PD 12.23.1-5 sul PTL, adottato dal Consiglio di Stato il 23 aprile 2002: scheda-oggetto 12.23.1.15.b sulla ristrutturazione viaria della strada cantonale principale nella tratta dal Vallone di Agno a Ponte Tresa - prima fase, di categoria Dato acquisito

1. CONSIDERAZIONI DI ORDINE GENERALE

1.1 Piano Direttore e PTL

Il Gran Consiglio si è già più volte espresso su questioni inerenti il Piano dei Trasporti del Luganese in ambito pianificatorio e più precisamente:

- rapporto n. 4473 del 19 febbraio 1997 sulla procedura di ricorso contro l'adozione della scheda di coordinamento di dato acquisito 12.23, adottata dal Consiglio di Stato il 31 maggio 1994;
- rapporto n. 4774 dell'11 settembre 1998 sulla procedura di ricorso contro l'adozione del I aggiornamento della scheda di coordinamento 12.23 del Piano Direttore cantonale - Piano dei trasporti del Luganese (PTL) -, adottata dal Consiglio di Stato il 19 dicembre 1997 (decisione del Gran Consiglio dell'8 ottobre 1998);
- rapporto n. 4833 del 22 febbraio 1999 concernente l'approvazione del piano generale per la correzione della strada cantonale (A398) e la costruzione del nuovo valico doganale del Madonnone, in territorio del Comune di Croglio, nell'ambito del Piano dei trasporti del Luganese – Basso Malcantone;
- rapporto n. 4834 del 22 febbraio 1999 concernente l'approvazione del Piano generale della galleria Vedeggio-Cassarate;
- rapporto n. 5183 del 15 maggio 2002 sulla procedura di ricorso contro il II aggiornamento del PD sul PTL: scheda di coordinamento 12.23.1-5 relativa al Piano dei Trasporti del Luganese (II aggiornamento) e scheda 10.4 sul Modello di organizzazione territoriale dell'agglomerato Luganese, adottate dal Consiglio di Stato il 14 marzo 2001.
- rapporto n. 4921 del 20 novembre 2002 sulla procedura di ricorso contro la scheda di coordinamento del Piano Direttore Cantonale (PTL), in particolare la scheda-oggetto 12.23.5 sulla nuova strada di circonvallazione Agno-Bioggio, adottata dal Consiglio di Stato il 25 novembre 1998.

In questi documenti è ricostruibile l'intero percorso pianificatorio del Piano dei Trasporti del Luganese.

La presente procedura concerne unicamente un ben preciso tratto stradale e cioè l'aggiramento dell'abitato di Magliaso e il relativo impatto nel Comune di Caslano. Non vengono toccate o contestate questioni generali concernenti il Piano dei Trasporti del Luganese come concetto e nemmeno viene messa in discussione la necessità di un miglioramento della viabilità fra Agno e Ponte Tresa che, anzi, viene auspicato.

È bene ricordare che l'intero Piano dei Trasporti del Luganese è un grande mosaico composto di numerosi tasselli, siano essi realizzazioni concrete, siano essi atti giuridico-formali, siano essi decisioni finanziarie. Ognuno di questi tasselli deve essere visto come una parte dell'intero PTL, ma mai come parte a sé stante. La realizzazione di un'opera come il PTL dovrà giocoforza essere realizzata sull'arco di molti anni, tassello dopo tassello. Nella visione d'insieme del mosaico deve quindi essere considerato pure l'aspetto temporale, visto che fino al completamento di tutte le opere, il sistema sarà solo parziale. In queste fasi intermedie il sistema dovrà essere funzionale, anche se gli svantaggi per gli uni o per gli altri saranno più marcati fintanto che l'opera sarà completamente terminata.

Caratteristica importante del Piano dei Trasporti del Luganese è l'integrazione di tutti i vettori di trasporto: al centro vi è la mobilità del singolo, con il mezzo di trasporto più efficace, ma non necessariamente con il mezzo di trasporto motorizzato privato. Il PTL persegue infatti importanti obiettivi di recupero ambientale, territoriale e urbanistico coerenti con il miglioramento della mobilità.

Sulla base del concetto di mosaico si fonda pure il consenso politico generale del PTL che in fondo racchiude un patto fra gli 84¹ comuni che originariamente hanno dato vita alla convenzione del PTL. Il patto politico dei comuni si fonda sull'accordo di principio dei comuni a tutte le opere del PTL, anche se non tutte portano benefici diretti al proprio Comune. Questo patto richiede una grande autodisciplina da parte dei comuni in diverse fasi: dapprima alcuni comuni dovranno sostenere (anche finanziariamente) opere che non porteranno benefici al proprio Comune, ma in seguito i comuni che hanno visto realizzare le opere sul loro territorio dovranno sostenere le opere del mosaico che concernono altri comuni. Tutti i comuni dovranno inoltre tollerare gli svantaggi temporanei durante le fasi intermedie della realizzazione del PTL. Il patto si fonda pure sulla partecipazione dei comuni alla ricerca delle migliori soluzioni per realizzare i concetti base; questa partecipazione non può però mettere in discussione i concetti generali su cui si fonda il mosaico del PTL.

1.2 Indicazioni del Gran Consiglio in riguardo al Piano Viario del Basso Malcantone

Come si vedrà, i ricorrenti invocano più volte le decisioni prese dal Gran Consiglio nel passato, ravvisando contraddizioni fra queste decisioni e l'agire del Consiglio di Stato.

Occorre preliminarmente segnalare che le discussioni in Gran Consiglio in riguardo al Piano Viario del Basso Malcantone si sono svolte principalmente in occasione di tre richieste di credito.

La prima volta il Gran Consiglio si è espresso nel 1994 in occasione dello stanziamento di un credito di progettazione concernente le opere e gli interventi prioritari del Piano dei

¹ Nel frattempo nel Luganese sono avvenute alcune aggregazioni (Capriasca, Lugano, Collina d'Oro e prossimamente Alto Malcantone) che hanno ridotto il numero dei comuni facenti parte della convenzione. Malgrado ciò, il territorio da considerare, la popolazione da servire e le problematiche sono rimasti immutati.

Trasporti del Luganese². In questa occasione la Commissione della Gestione ha constatato come *“il PTL avrebbe “dimenticato”, ed in ogni modo “non risolto”, il problema del traffico sulla tratta di strada cantonale tra Agno e Ponte Tresa. In questo ambito va anche compresa la richiesta di circonvallazione del Comune di Magliaso, che propone lo studio e la realizzazione, affinché il nucleo non sia diviso, come ora, dalla strada cantonale”*. La Commissione della gestione ha quindi proposto al Gran Consiglio di aumentare il credito di un importo di Fr. 500'000.- *“al fine di poter ulteriormente studiare in modo più approfondito il tracciato da Agno a Ponte Tresa”*. La stessa Commissione della gestione esclude l'approfondimento ulteriore del progetto *“strada veloce Bioggio (Manno) Ponte Tresa - Val Cuvia - Vergiate”, poiché tale progetto ... obbligherebbe anche il contemporaneo potenziamento dell'attuale strada cantonale... e trasformerebbe il tratto in collegamento internazionale per il transito verso il Piemonte e la Liguria”*.

In occasione dell'approvazione del credito quadro di 800 milioni a favore della realizzazione della prima fase di attuazione del Piano dei Trasporti del Luganese³ la Commissione della gestione ritiene opportuno inserire le opere concernenti il nodo stradale di Magliaso nel Piano delle infrastrutture di prima fase. In occasione del dibattito parlamentare dell'11 marzo 1999⁴ alcuni deputati hanno puntualizzato che il nodo stradale di Magliaso avrebbe dovuto essere inserito fra le opere di prima fase, attingendo dalle riserve previste in 50 milioni, raccomandando nel contempo prudenza, visto che questo modo di fare potrebbe alimentare ulteriori richieste di anticipo, per le quali però i mezzi finanziari non lo consentirebbero. Durante il dibattito il Consigliere di Stato Borradori non si è impegnato oltre ad un laconico *“se il Parlamento deciderà di inserire quest'opera in prima fase, il Consiglio di Stato non si opporrà”*.

Nel 2001, in occasione della richiesta di credito (fr. 18'570'000.-) per la progettazione delle opere prioritarie di prima fase del Piano dei Trasporti del Luganese, nell'ambito del credito quadro di Fr. 800 mio⁵, il Consiglio di Stato fa il punto della situazione sull'avanzamento delle procedure e l'impiego dei mezzi allocati nell'ambito del credito quadro stesso. A proposito del gruppo funzionale 3 (GF 3) concernente la sistemazione stradale del tratto Vallone di Agno – Ponte Tresa, il messaggio riferisce che negli anni 1997-1999 sono stati svolti studi preliminari per soluzioni viarie dell'attraversamento di Magliaso e Caslano per giungere, nel corso dell'anno 2000, a proporre 5 varianti di tracciato. La fase successiva del progetto consisterà nella scelta tra le 5 soluzioni, della variante preferita. Non ha potuto essere effettuata una valutazione dei costi/benefici *“in quanto non si dispone ancora della scelta progettuale di riferimento (varianti allo studio molto diverse fra di loro)”*. I crediti d'opera allocati per questo gruppo funzionale (Fr. 1'800'000.-) concernono il sottogruppo della passeggiata / ciclopista Agno-Magliaso. La parte principale del credito (Fr. 5'500'000.-) è destinata al gruppo GF 11 che prevede il cadenzamento della FLP a 15”, in particolare per la progettazione esecutiva e per l'acquisizione dei fondi necessari.

Al termine della scorsa legislatura, all'inizio del 2003, il Consiglio di Stato ha nuovamente fatto il punto della situazione in occasione dello stanziamento di un credito suppletorio di Fr. 105 milioni a complemento del credito quadro di 800 milioni. Questo messaggio ha richiesto pure un credito di impegno di Fr. 355 mio per la realizzazione della galleria stradale Vedeggio-Cassarate e l'aggiornamento della destinazione dei crediti d'opera già concessi per il potenziamento dei servizi (cadenzamento a 15 minuti) della Ferrovia

² Messaggio 4223 del 2 marzo 1994 e rapporto 4223 R del 1° giugno 1994 della Commissione della gestione

³ Rapporto 4839 e 4839A R del 18 febbraio 1999 della Commissione della gestione

⁴ Verbalì del Gran Consiglio, Anno 1998/1999, Seduta LI: giovedì 11 marzo 1999, pagg. 4724 e segg.

⁵ Messaggio 5108 del 13 aprile 2001

Lugano – Ponte Tresa di Fr. 42.5 milioni, nell'ambito del credito quadro di 905 milioni⁶. Da questo messaggio si evince l'importanza primaria, per il piano viario del Basso Malcantone, del potenziamento della FLPT. Non vi sono invece novità in riguardo gruppo funzionale 3, concernente la sistemazione stradale del tratto Vallone di Agno – Ponte Tresa.

Questo Gran Consiglio si è anche già espresso su tematiche pianificatorie concernenti il Piano viario del Basso Malcantone, in particolare nell'ambito della decisione sul Piano Generale per la correzione della strada cantonale (A398) e la costruzione del nuovo valico doganale del Madonnone, in territorio del Comune di Croglio⁷. Proprio questo Piano è sintomatico del procedere a tappe (o a tasselli): ancora prima che sia stato consolidato a livello di Piano Direttore il collegamento stradale nell'ambito del Piano viario del Basso Malcantone, è stato approvato il Piano Generale del nuovo valico doganale del Madonnone.

1.3 Contenuto, rappresentazione, rielaborazione, adattamento e aggiornamento del Piano Direttore

In occasione dell'esame del ricorso di Muzzano contro la scheda di PD 12.23.2.5 (nuova strada di circonvallazione Agno-Bioggio)⁸ la scrivente Commissione si soffermata diffusamente sul contenuto e la rappresentazione del Piano Direttore, distinguendo soprattutto fra la parte costitutiva e quella informativa di una scheda di Piano Direttore. Si richiamano pure le considerazioni sul grado di precisione della rappresentazione grafica del Piano Direttore. Vista la costante evoluzione del Piano Direttore, in particolare in riguardo alle parti concernenti il Piano dei Trasporti del Luganese, occorre pure richiamare i concetti di "adattamento" e "aggiornamento" del Piano Direttore, in quell'occasione ampiamente sviluppati.

1.4 Potere cognitivo e di decisione del Gran Consiglio

La scrivente Commissione ha nel passato più volte esaminato la questione del potere cognitivo e di decisione del Gran Consiglio quale autorità di ricorso⁹.

Per quanto riguarda il potere cognitivo, l'organo legislativo cantonale può riesaminare liberamente tutte le questioni di diritto, di fatto, nonché l'apprezzamento (opportunità e adeguatezza) della decisione impugnata; *«esso dovrebbe tuttavia esaminare con un certo riserbo le decisioni del Consiglio di Stato soprattutto quando si tratta di questioni secondarie oppure molto tecniche che l'autorità inferiore (in questo caso il Consiglio di Stato) ha risolto dopo un attento esame del fatto e del diritto con il concorso di specialisti»*¹⁰.

⁶ Messaggio 5350 del 8 gennaio 2003 e rapporto 5350 R del 26 febbraio 2003 della Commissione della gestione

⁷ Rapporto 4833 R del 22 febbraio 1999 della Commissione speciale per la pianificazione del territorio

⁸ Rapporto 4921R e 4921AR del 20 novembre 2002 della Commissione speciale per la pianificazione del territorio, punti 1.2 e 1.3.

⁹ Per maggiori ragguagli si veda il rapporto 4514R del 21 gennaio 1997 della Commissione speciale per la pianificazione del territorio, concernente i ricorsi contro la scheda di coordinamento 5.9 (Ubicazione dell'impianto di termodistruzione a Giornico), punto 1.4.4.

¹⁰ Adelio Scolari, op. cit., pag. 199, n. 371, 1988.

A proposito del potere decisionale del Gran Consiglio, in generale si prospettano le seguenti varianti:

- respingere un ricorso (la decisione impugnata viene confermata)
- accogliere un ricorso
 - e riformare la decisione impugnata (l'autorità di ricorso sostituisce la decisione impugnata con una propria decisione)
 - e annullare (cassare) la decisione impugnata con rinvio degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione ai sensi dei considerandi esposti nella decisione sul ricorso.

Il Gran Consiglio, quale autorità di ricorso, è per contro vincolato dalle domande delle parti e non può scostarsene a loro vantaggio o pregiudizio.

Tenuto conto delle considerazioni precedenti, una decisione del Gran Consiglio deve limitarsi a quelle parti del Piano Direttore che hanno carattere vincolante per le Autorità, mentre le parti informative non devono essere giudicate. Questa distinzione è importante perché se il Gran Consiglio prendesse una decisione su di una parte di Piano Direttore che non ha carattere vincolante, la renderebbe vincolante, contraddicendo l'intenzione di volere entrare nel merito unicamente sulle parti essenziali del Piano Direttore.

1.5 Seguito della procedura

Dopo l'approvazione cantonale (Consiglio di Stato e/o Gran Consiglio) gli strumenti del Piano Direttore cantonale devono venire approvati dal Consiglio federale (art. 11 LPT e art. 21 LaLPT). In particolare il Consiglio federale esamina se i piani direttori cantonali sono conformi alla Legge federale sulla pianificazione del territorio.

I rimedi giuridici alle autorità giudiziarie federali sono regolati dall'art. 34 LPT: *«Il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale Federale è ammesso contro le decisioni cantonali di ultima istanza concernenti indennità per restrizioni della proprietà (art. 5) e autorizzazioni giusta l'art. 24».* *«Le altre decisioni cantonali di ultima istanza sono definitive; è riservato il ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale».*

2. ESAME DEI RICORSI

2.1 In fatto

2.1.1 Cronologia della procedura ricorsuale

Benché i ricorsi in esame si riferiscano ad un oggetto preciso in un preciso momento procedurale, è opportuno riassumere i passi pianificatori e procedurali concernenti la Strada principale Agno Vallone – Ponte Tresa.

Data	Autore	Oggetto
5.7.1990	Consiglio di Stato	Adozione della scheda 12.15, di categoria informazione preliminare, concernente un collettore di traffico sicuro e scorrevole per la regione Malcantone e in particolare al Basso Malcantone.
31.5.1994	Consiglio di Stato	Adozione della scheda 12.23 concernente il Piano dei trasporti del Luganese (PTL) La scheda settoriale 12.23.1 comprende le indicazioni per l'oggetto 12.23.1.15 concernente il disciplinamento del traffico sulla strada principale a Magliaso, Caslano e Ponte Tresa.

		È assegnata la categoria dato acquisito alla sistemazione degli incroci tra il Vallone di Agno e Ponte Tresa. Come informazione preliminare sono indicati i passi successivi per la fluidificazione del traffico in territorio di Magliaso. È stralciata la scheda 12.15, considerando il progetto superato dagli studi del PTL.
19.12.1997	Consiglio di Stato	I° aggiornamento sul PTL – prima fase (scheda 12.23) Consultazione per la partecipazione secondo l'art. 15 LALPT dal 19 gennaio al 17 febbraio 1998. La scheda oggetto 12.23.1.15.b: Ristrutturazione viaria della strada cantonale principale nella tratta dal Vallone di Agno a Ponte Tresa, di categoria risultato intermedio, indica gli interventi allo studio per escludere il traffico dal nucleo di Magliaso, con due varianti: la prima con un nuovo tracciato viario, tra i Vigotti e la Magliasina, con breve galleria sotto il dosso S. Giorgio; la seconda considera un corto interrimento in asse della strada cantonale nell'area centrale del nucleo. Nel settore di Caslano e Ponte Tresa ci si orienta su interventi prevalentemente di risanamento fonico.
novembre 1998	Consiglio di Stato	Rapporto relativo al I° aggiornamento delle schede di PD 12.23.1-4, oggetto della procedura di consultazione ai sensi dell'art.15 LALPT In merito alla scheda 12.23.1.15.b il Comune di Caslano propone un nuovo collegamento in galleria dal Vallone fino al Madonnone. Il Consiglio di Stato respinge la proposta di Caslano, indicando che la proposta di Caslano ricalca la concezione della vecchia scheda 12.15 del 1990, a suo tempo stralciata perché fondata sulla preminenza del mezzo privato. Il PTL ha invece promosso una concezione integrata dei trasporti dove la ferrovia Lugano Ponte Tresa rappresenta un elemento centrale della soluzione dei problemi della mobilità.
25.11.1998	Consiglio di Stato	Adozione del I° aggiornamento sul PTL (scheda 12.23.1-5). La scheda-oggetto 12.23.1.15.b: Nuova strada di circonvallazione Agno-Bioggio, di categoria risultato intermedio, viene adottata senza modifiche rispetto alla pubblicazione per informazione e partecipazione.
23.4.2002	Consiglio di Stato	Aggiornamento parziale della scheda settoriale 12.23.1 sul Piano speciale per il Basso Malcantone, comprendente le schede oggetto 12.23.1.15.b e 12.23.1.15.c. La scheda 12.23.15.b “Ristrutturazione viaria della strada cantonale principale nella tratta dal Vallone di Agno a Ponte Tresa – prima fase –”, di categoria dato acquisito, descrive gli interventi inerenti la circonvallazione di Magliaso, comprendente in particolare una galleria fra le località Stallone e Magliasina. La scheda 12.23.15.c “Ristrutturazione viaria della strada cantonale principale nella tratta dal Vallone di Agno a Ponte Tresa – seconda fase –”, di categoria risultato intermedio, prevede la circonvallazione degli insediamenti in territorio di Caslano con una galleria fra le località Magliasina e Colombara
10.7.2002	ETM Ente Turistico Malcantone	Lettera al Gran Consiglio in cui sottolinea i gravi disagi che il traffico causa al settore turistico, invitandolo a tener conto non solo delle esigenze degli abitanti, ma anche dei turisti.
24.6.2002	Comune di Monteggio	Ricorso al Gran Consiglio contro l'adozione della scheda 12.23.1.15.b. (vedi 2.1.2)
25.6.2002	Comune di Sessa	Lettera al Gran Consiglio in cui comunica di non presentare ricorso contro la scheda 12.23.1.15.b.
10.7.2002	Comune di Neggio, rappresentato dall'avv. Pietro Crespi	Ricorso al Gran Consiglio contro l'adozione della scheda 12.23.1.15.b. (vedi 2.1.3)
11.7.2002	Comune di Caslano, rappresentato dagli avv. Fulvio Pelli e Francesco Laghi	Ricorso al Gran Consiglio contro l'adozione della scheda 12.23.1.15.b. (vedi 2.1.4)
11.7.2002	Patriziato di Caslano	Ricorso al Gran Consiglio contro l'adozione della scheda 12.23.1.15.b. (vedi 2.1.5)

11.7.2002	Parrocchia di Caslano Chiesa Madonna del Rosario alla Magliasina	Ricorso al Gran Consiglio contro l'adozione della scheda 12.23.1.15.b. (vedi 2.1.6)
30.4.2003	Associazione dei Comuni Regione Malcantone	Presa di posizione dei Comuni Caslano, Croglio, Magliaso, Neggio, Ponte Tresa e Pura indirizzata alla Commissione regionale dei trasporti e al Dipartimento del territorio concernente le schede di coordinamento 12.23.1.15.b e c (vedi 2.1.8)
13.5.2003	Consiglio di Stato	Messaggio 5392: osservazioni del Consiglio di Stato sui ricorsi (vedi 2.1.7)
18.6.2003	Consiglio di Stato	Richiesta di sospensione dell'esame del messaggio fino al 30.9.2003
13.6.2003	Commissione della pianificazione	Convocazione per l'audizione dei Comuni di Neggio, Monteggio e Caslano, del Patriziato di Caslano e della Parrocchia di Caslano
10.7.2003	Sottocommissione della pianificazione (Arn, Brivio, Cleto Ferrari, Marzorini)	Audizione dei Comuni di Neggio, Monteggio (che ha rinunciato) e Caslano, del Patriziato di Caslano e della Parrocchia di Caslano
13.10.2003	Dipartimento del Territorio	Richiesta telefonica (Nicola Klainguti, SPU a Thomas Arn, relatore) di proroga della sospensione dell'esame dei ricorsi fino al 30.11.2003 (vedi 2.1.7)
30.10.2003	Comune di Caslano, rappresentato dagli avv. Fulvio Pelli e Francesco Laghi	Richiesta di informazioni sulla posizione del Consiglio di Stato in merito alla posizione espressa dalla Regione Malcantone il 30.4.2003
2.12.2003	Consiglio di Stato	Lettera alla Commissione della pianificazione in cui conferma integralmente il messaggio 5392 del 13.5.2003. Inoltre il CdS si impegna ad avviare la procedura per attribuire alla scheda 12.23.1.15.c la categoria di dato acquisito e ribadisce che la scheda 12.23.1.15.b non contempla la realizzazione di una strada a quattro corsie.
3.12.2003	Commissione della pianificazione	Trasmissione ai ricorrenti della lettera del CdS del 2.12.2003 e fissazione del termine del 20 gennaio 2004 per presentare eventuali osservazioni scritte.
8.1.2004	Comune di Neggio, rappresentato dall'avv. Pietro Crespi	Lettera in cui comunica di rinunciare a presentare osservazioni scritte e riconferma integralmente il proprio ricorso.
16.1.2004	Comune di Caslano, rappresentato dagli avv. Fulvio Pelli e Francesco Laghi	Osservazioni scritte sul messaggio e la successiva presa di posizione del Consiglio di Stato
19.1.2004	Patriziato di Caslano	Osservazioni scritte sul messaggio e la successiva presa di posizione del Consiglio di Stato
19.1.2004	Parrocchia di Caslano Chiesa Madonna del Rosario alla Magliasina	Osservazioni scritte sul messaggio e la successiva presa di posizione del Consiglio di Stato
Marzo-luglio 2004	Dipartimento del Territorio	Sistemazione stradale del tratto fra la Rotonda della Magliasina e la località Colombera

2.1.2 Ricorso del Comune di Monteggio

Il Comune di Monteggio rileva che la soluzione proposta dal governo comporti dei tempi d'esecuzione lunghi per cui il rimedio si allontanerà eccessivamente, l'intervento previsto è di scarsa efficacia e i costi eccessivi comparati al presumibile risultato. In alternativa propone un collegamento in galleria fra Agno e il previsto nuovo valico al Madonnone.

2.1.3 Ricorso del Comune di Neggio

In primo luogo il Comune di Neggio ravvisa una violazione degli articoli 4 LPT, nonché 5 e 15 LALPT, ritenendo che la fase di informazione e partecipazione della popolazione sia

avvenuta sulla base di proposte di soluzione diverse a quella su cui si fonda la scheda contestata. Per questa ragione chiede che la scheda 12.23.1.15.b venga annullata per ragioni formali.

Dal punto di vista sostanziale, la scheda querelata *“non affronta e non risolve i problemi della viabilità della regione in un contesto globale”*, spostandoli altrove, in particolare nella zona dei Mulini del Comune di Neggio, località di uscita della galleria, che verrebbe penalizzata dalle emissioni foniche e ambientali.

Ritiene che l'intervento previsto si limiti alla circonvallazione di Magliaso, del considerevole costo stimato di 103 milioni. Questo importante investimento impedirebbe in futuro di intervenire per risolvere tutte le questioni viarie della regione ancora aperte.

Il Comune di Neggio valuta che la soluzione prospettata di una galleria metta in pericolo la sicurezza stradale, vista la formazione di colonne, già riscontrabili oggi, ma più pericolose in galleria rispetto a una tratta a cielo aperto.

Per quanto riguarda l'aspetto ambientale il Comune di Neggio rileva che nel recente passato *“ha investito importanti somme (dell'ordine del mezzo milione di franchi) in opere di arginatura del fiume Magliasina: opere finalizzate essenzialmente proprio al recupero ambientale del fiume Magliasina”*. Ritiene che le opere previste siano inconciliabili dal punto di vista ambientale con le caratteristiche della zona ai Mulini e che le immissioni cagionate dall'uscita della galleria siano incompatibili con le disposizioni legali vigenti, sia cantonali sia federali.

2.1.4 Ricorso del Comune di Caslano

In primo luogo il Comune di Caslano ravvisa una violazione del diritto di informazione e partecipazione della popolazione secondo gli art. 4 LPT e art. 5 e 15 LALPT. In particolare ritiene che le soluzioni proposte in occasione della pubblicazione del 1998 siano state completamente diverse da quella indicata nella scheda contestata. Inoltre, secondo il Comune ricorrente, la scheda pubblicata per informazione e partecipazione *“per Caslano non prevedeva assolutamente nulla”*, mentre quella contestata indicherebbe *“quattro corsie in territorio di Caslano (dalla rotonda della Magliasina fino alla Colombera)”*.

Nel merito il Comune ricorrente ritiene che il Consiglio di Stato, invece di proporre una scheda di Piano Direttore che rappresenti la soluzione pianificatoria definitiva per l'attraversamento viario di Magliaso e Caslano nell'ambito del Piano speciale per il Basso Malcantone ne ha proposte due, di diversa valenza giuridica (12.23.1.15.b di categoria dato acquisito e 12.23.1.15.c di categoria risultato intermedio), che non rappresentano altro che una decisione preliminare di realizzazione della circonvallazione del nucleo di Magliaso.

Per quanto riguarda la pianificazione sul proprio territorio, Caslano ravvisa una contraddizione di principio: in una scheda si propongono delle soluzioni per l'attraversamento del territorio di carattere definitivo, vista la valenza della scheda 12.23.1.15.b di categoria dato acquisito e dall'altra si prospetta una soluzione completamente diversa (galleria) nella scheda di categoria risultato intermedio 12.23.1.15.c. Questo modo di procedere sarebbe pure in contraddizione con le decisioni del Gran Consiglio del 1994 (Messaggio 4223 del 1° giugno 1994) e del 2001 (Messaggio 5108 del 13 aprile 2001).

Secondo il Comune di Caslano, il Consiglio di Stato non terrebbe *“in considerazione i problemi pianificatori del collegamento fra Agno e l'Italia e proporrebbe di risolvere transitoriamente due problemi analoghi e cioè gli attraversamenti di Magliaso e di Caslano,*

con interventi assai diversi: l'uno di totale eliminazione del traffico di transito ... e l'altro di catastrofico effetto sugli insediamenti attualmente esistenti..."

Il Comune ricorrente produce inoltre una perizia allestita dallo studio Brugnoli e Gottardi del luglio 2002 in cui si rileva che nel 2020 *"il sistema stradale proposto non consente dunque di migliorare le condizioni di mobilità e risulterebbe saturo nelle ore di punta"*. Lo studio, tenuto pure conto dell'ampliamento della capacità della ferrovia Lugano-Ponte Tresa, ipotizza un incremento di traffico rispetto alla situazione attuale del 10%. Lo studio rileva inoltre che la rotonda alla Magliasina sarebbe assolutamente inadatta a smaltire il traffico previsto per il 2020. Il rapporto conclude affermando che *"lo schema viario proposto dalla pianificazione cantonale non può essere ritenuto omogeneo fra la valle del Vedeggio e quella della Tresa. L'assetto viario corrisponde ad un assemblaggio di soluzioni prettamente locali, non in grado di risolvere i problemi puntuali e privo di benefici a livello globale. (...) In quasi nessuna tratta la viabilità risulterà però finalmente un po' più fluida e sicura."*

Analizzando il rapporto esplicativo del Consiglio di Stato sull'aggiornamento parziale della scheda 12.23.1-5 sul PTL dell'aprile 2002, il ricorrente rileva che il lavoro del Dipartimento del Territorio ha sofferto dell'errata impostazione curando esclusivamente la problematica sollevata dal Comune di Magliaso, preoccupandosi solo e unicamente della circonvallazione di Magliaso, e non, come dovrebbe, dell'intero Basso Malcantone. Il Comune di Caslano puntualizza inoltre come la contestata scheda 12.23.1.15.b non coincide con le finalità di coordinamento della scheda settoriale 12.23.1, visto che, come risulta dalla perizia Brugnoli, non migliora le condizioni di mobilità nel Basso Malcantone.

Caslano, esaminando le cinque varianti analizzate dallo studio pianificatorio, constata che tutte le varianti hanno in comune il nodo stradale alla Magliasina. Visto che dalla perizia Brugnoli risulta che la rotonda della Magliasina è inadeguata a smaltire il traffico previsto, il ricorrente conclude che tutte le varianti *"soffrano dello stesso difetto base"*.

A proposito dello studio pianificatorio del gruppo COPRABI, il ricorrente rileva come dal documento emerga che nel 1997 il Consiglio di Stato ha conferito l'incarico di elaborare uno studio preliminare sul solo territorio del Comune di Magliaso, contrariamente agli intendimenti del Gran Consiglio che *"chiedeva si avesse ad interessarsi dell'intero tratto stradale fra Agno/Vallone e Ponte Tresa"*. Il Comune di Caslano contesta l'affermazione dello studio COPRABI secondo cui la situazione urbanistica rispetto alla strada cantonale sia molto diversa fra Magliaso e Caslano. A comprova di questo allega un rilievo eseguito dal proprio Ufficio Tecnico in cui si enumerano le unità insediative entro la distanza di 50 m dalla cantonale per il Comune di Caslano (799) e per quello di Magliaso (433). Da questo rilievo il ricorrente conclude che *"non vi è differenza alcuna tra la situazione di Magliaso e quella di Caslano"*. Come conseguenza di questa constatazione, il Comune di Caslano contesta pure le affermazioni dello studio della COPRABI concernenti l'impatto ambientale, l'indirizzo pianificatorio comprensoriale, la ricerca delle varianti e il coordinamento degli indirizzi pianificatori. In merito alle cinque proposte concettuali, Caslano lamenta che non si sarebbe rispettato il principio dell'uguaglianza di trattamento, visto che *"su cinque varianti proposte, quattro prevedono che venga tolto il traffico di transito sul Comune di Magliaso, mentre solo due proposte prevedono che venga tolto il traffico di transito in territorio del Comune di Caslano"*.

Il Comune di Caslano contesta pure il metodo di analisi e di scelta da parte della delegazione delle Autorità. In particolare contesta la tesi della delegazione delle Autorità secondo cui con la variante scelta si raggiungerebbero il 98% degli obiettivi, visto che alla luce della perizia Brugnoli l'intervento proposto non avrebbe alcuna utilità.

In sede di osservazioni del 16 gennaio 2004, il Comune di Caslano conferma interamente le proprie ragioni espresse nel ricorso, anche alla luce delle risposte del Consiglio di Stato contenute nel suo messaggio del 13 maggio 2003 e nella sua lettera del 2 dicembre 2003. Inoltre puntualizza la disparità di trattamento fra il Comune di Magliaso, che a spese del Cantone vedrebbe realizzata la circonvallazione, e quello di Caslano, che a proprie spese dovrebbe realizzare le strade di servizio comunali, ma necessarie per realizzare gli obiettivi di interesse cantonale. Inoltre conferma la propria adesione alla proposta dell'Associazione dei Comuni della Regione Malcantone contenute nello scritto del 30 aprile 2003.

2.1.5 Ricorso del Patriziato di Caslano

Preliminarmente il Patriziato di Caslano rileva che alla luce della situazione del traffico nel comprensorio in esame *“non appare concepibile tentare di risolvere il problema del traffico nel comprensorio considerato senza valutare globalmente l'intera problematica di tale intero comprensorio e dell'intera tratta fra Agno (Manno) e la Valle della Tresa”*.

Il Patriziato ipotizza nelle sue considerazioni un incremento annuo del traffico dell'1%, giungendo alla conclusione che *“il traffico medio giornaliero di ca. 32'000 veicoli/giorno non potrà essere sopportato né smaltito nemmeno nelle (limitate) tratte per le quali il CdS propone degli interventi”*. Alla medesima conclusione giunge pure se si considera l'incremento del numero di passeggeri trasportati dalla ferrovia.

Il ricorrente rileva che il modo di procedere proposto dal Consiglio di Stato non corrisponderebbe a quanto deciso da questo Gran Consiglio, in riferimento al messaggio 4223 del 2 marzo 1994. Infatti il rapporto del 1° giugno 1994 della Commissione della gestione ha proposto al Gran Consiglio di aumentare il credito di Fr. 500'000.- *“alfine di poter ulteriormente studiare in modo più approfondito il tracciato da Agno/Vallone a Ponte Tresa”*.

In conclusione il Patriziato di Caslano afferma che occorre procedere da subito ad un nuovo studio che consideri globalmente la problematica. Per l'immediato propone la realizzazione di diverse nuove rotonde, abbinate ad un sistematico divieto di svolta a sinistra e di attraversamento delle carreggiate. A medio termine propone la realizzazione di un nuovo asse di collegamento da Agno (oppure da Manno) fino alla Valle della Tresa che permetterebbe di risolvere il traffico locale e malcantonese e pure a livello interregionale / internazionale.

Nelle osservazioni del 19 gennaio 2004, il Patriziato di Caslano ribadisce le sue posizioni espresse in sede ricorsuale. Prende atto del fatto che il Consiglio di Stato abbia precisato nella lettera del 2 dicembre 2003 che l'intervento previsto nel Comune di Caslano non rappresenta un ampliamento della strada cantonale a 4 corsie. Inoltre rileva una contraddizione nell'atteggiamento del Consiglio di Stato, quando questo, nel messaggio 5392 del 13 maggio 2003, ha ribadito che *“l'opportunità di un tale provvedimento ... (ndr: galleria di circonvallazione di Caslano) dovrà ancora essere verificata alla luce dei risultati scaturiti dalla messa in esercizio dei provvedimenti di prima fase del PTL...”*, mentre nella lettera del 2 dicembre 2003, il Consiglio di Stato si impegna ad avviare immediatamente la procedura per portare la scheda-oggetto 12.23.1.15c dalla categoria risultato intermedio e dato acquisito.

2.1.6 Ricorso della Parrocchia di Caslano Chiesa Madonna del Rosario alla Magliasina

Questo gravame, comprese le osservazioni del 19.1.2004, è identico a quello del Patriziato di Caslano. Per questa ragione lo si esaminerà congiuntamente a quello del Patriziato.

2.1.7 Risposta del Consiglio di Stato

(Messaggio n. 5293 del 13.5.2003 e lettera alla Commissione della pianificazione del 2.12.2003)

Il Consiglio di Stato, nella sua analisi dei ricorsi, ha individuato 9 temi ricorrenti a cui dà particolareggiata risposta:

- 1) Violazione della procedura di informazione e partecipazione ai sensi dell'articolo 15 LALPT
- 2) Contraddizione fra la prima e la seconda fase della ristrutturazione viaria
- 3) Disparità di trattamento tra il Comune di Magliaso e quello di Caslano
- 4) La ristrutturazione viaria prevista in prima fase sul territorio di Caslano è ritenuta inefficace (costi, impatto ambientale)
- 5) Le intenzioni del GC in merito alla tratta della strada cantonale tra Agno e Ponte Tresa sono state disattese.
- 6) Mancanza di coerenza con le finalità del coordinamento della scheda 12.23.1
- 7) La ristrutturazione viaria non considera la globalità della problematica del traffico nel Basso Malcantone
- 8) Proposta alternativa di una galleria unica da Agno a Ponte Tresa
- 9) Contestazione della validità del metodo di analisi delle varianti e della scelta della soluzione

In sintesi il Consiglio di Stato invita questo Gran Consiglio a voler respingere integralmente tutti i ricorsi che avversano la scheda contestata.

Nella sua lettera del 2 dicembre 2003 il Consiglio di Stato scrive alla Commissione della pianificazione del territorio di aver verificato la possibilità di integrare in un'unica scheda di coordinamento l'intera sistemazione stradale dal Vallone di Agno a Ponte Tresa, ipotesi promossa dall'Associazione dei Comuni della Regione Malcantone, ma non condivisa dal Comune di Magliaso. Il Consiglio di Stato conclude confermando *“integralmente quanto presentato e sostenuto con il Messaggio no. 5392 del 13 maggio 2003”*. Inoltre il Consiglio di Stato *“si impegna ad avviare, dopo la decisione del Gran Consiglio sui ricorsi, la procedura per attribuire la scheda-oggetto 12.23.1.15c, attualmente di categoria risultato intermedio, alla categoria dato acquisito”*. Infine il Consiglio di Stato *“ribadisce che la scheda-oggetto 12.23.1.15b di categoria dato acquisito non contempla la realizzazione di una strada a quattro corsie”*.

Sulle argomentazioni del Consiglio di Stato si ritornerà in seguito, nella misura in cui sarà necessario per esprimere il giudizio.

2.1.8 Presa di posizione dell'Associazione dei Comuni Regione Malcantone

Benché non sia coinvolta nella procedura ricorsuale, si riassume la posizione di questa Associazione che si è adoperata per trovare una soluzione di compromesso nella presente procedura, coinvolgendo i Municipi di Caslano, Croglio, Magliaso, Neggio, Ponte Tresa e Pura.

La presa di posizione del 30 aprile 2003, indirizzata alla Commissione regionale dei trasporti e al Dipartimento del Territorio, informa che tutti i Municipi sostengono la necessità di realizzare una galleria per salvaguardare la qualità di vita degli insediamenti di Magliaso. I medesimi Municipi sottolineano che si debba rinunciare alla realizzazione della strada a quattro corsie in territorio di Caslano. Inoltre i Municipi sostengono la costruzione di una galleria che congiunga la Magliasina e l'area di Ponte Tresa.

2.2 In diritto

2.2.1 Ammissibilità dei ricorsi

La possibilità di ricorso al Gran Consiglio in materia di schede di coordinamento e rappresentazioni grafiche di categoria "dato acquisito" del Piano Direttore cantonale è data dalla LaLPT (art. 18). Sono legittimati a ricorrere i Comuni, gli altri enti pubblici e le Regioni interessate entro trenta giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione.

La tempestività del ricorso e la legittimazione dei ricorrenti non danno adito a dubbi.

I ricorsi concernono la scheda-oggetto 12.23.15.1.b di categoria "dato acquisito" per cui sono ammessi per un giudizio davanti a questo Gran Consiglio.

Per contro, formalmente, la scheda-oggetto 12.23.15.1.c, di categoria "risultato intermedio" non può essere trattata dal Gran Consiglio. Tuttavia, nella misura in cui concerne anche la scheda 12.23.15.1.b, si dovrà anche entrare nel merito della scheda-oggetto 12.23.15.1.c.

2.2.2 Informazione e partecipazione della popolazione

Fra le argomentazioni ricorsuali, vi è la censura a proposito della procedura di informazione e di partecipazione della popolazione nel processo pianificatorio che, secondo i ricorrenti, non sarebbe stata svolta correttamente giusta l'art. 4 LPT. Trattandosi di una censura formale, questa viene esaminata prioritariamente.

L'art. 4 LPT *«Informazione e partecipazione»* prevede che *«le autorità incaricate di compiti pianificatori informino la popolazione sugli scopi e sullo sviluppo delle pianificazioni previste dalla presente legge»* e che *«esse - le autorità - provvedono per un'adeguata partecipazione della popolazione al processo pianificatorio»*.

L'art 5 LaLPT riprende in modo analogo i principi generali della legge federale: *«Cantone e Comuni, nell'ambito della procedura di formazione dei piani previsti dalla presente legge, devono garantire un'adeguata informazione e partecipazione della popolazione»*. Per quanto riguarda il Piano Direttore cantonale, il principio viene concretizzato con i disposti dell'art. 15 LaLPT. In particolare il capoverso 3 indica che *«Gli atti e la documentazione sono depositati, previo avviso all'albo comunale, presso le cancellerie comunali per un periodo di almeno trenta giorni. Durante questo periodo ognuno può presentare osservazioni o proposte pianificatorie al Consiglio di Stato»*.

Sulla valenza dell'informazione e partecipazione questa Commissione si è già diffusamente espressa in passato, in particolare in relazione ai ricorsi dei comuni di Bodio, Personico e Chironico contro la parte del Consiglio di Stato della scheda di coordinamento di dato acquisito 5.9 concernente l'ubicazione di un impianto di termodistruzione a Giornico¹¹.

¹¹ Per maggiori ragguagli si veda il rapporto 4514R del 21 gennaio 1997 della Commissione speciale per la pianificazione del territorio, concernente i ricorsi contro la scheda di coordinamento 5.9 (Ubicazione dell'impianto di termodistruzione a Giornico), punto 1.4.4.

I Comuni di Caslano e di Neggio, citando questo rapporto (RDAT-II 1997, n. 51, p. 177 e segg.), ammettono che la procedura di informazione sia stata svolta dal 19 gennaio al 17 febbraio 1998, ma quando questa scheda aveva lo stato di “risultato intermedio” e con un contenuto diverso da quello su cui fonda la scheda di categoria “dato acquisito”.

A mente della scrivente Commissione, il caso della scheda 5.9 e quello in esame sono fondamentalmente diversi. Infatti nel primo caso la procedura non si è svolta del tutto, mentre in questo caso la censura verte unicamente sui contenuti e i tempi dell'informazione e partecipazione.

Nel già citato rapporto 4514 del 21 gennaio 1997¹², fra l'altro, si sottolinea *“l'assoluta necessità di far partecipare la popolazione nella fase iniziale del processo pianificatorio”*¹². L'Ufficio federale della pianificazione del territorio ha puntualizzato che *“esaminare proposte e suggerimenti, sottoporre dei piani ad una generale consultazione e, in entrambi i casi, prendere posizione - seppur succintamente - su obiezioni e suggerimenti dovrebbe soddisfare le esigenze minime poste dal diritto federale”*.¹³

La scrivente Commissione ha avuto modo di verificare che a seguito della procedura di informazione e partecipazione sono rientrate 3 prese di posizione, fra cui quella del Comune di Caslano che, succintamente, propone di considerare un nuovo collegamento in galleria dal Vallone fino al Madonnone (primo tratto: Agno-Magliasina; secondo tratto: Magliasina - Madonnone).

Nella medesima consultazione il Comune di Magliasina ha chiesto non solo che la soluzione indicata venga classificata come dato acquisito, ma anche che venga assegnato il grado di priorità 1 nell'ambito delle fasi di attuazione del PTL

Le associazioni ATA-WWF invitano per contro a *“valutare con estrema prudenza l'opportunità di realizzare una strada d'aggiramento”*, chiedendo *“serie garanzie che non vi sia un sostanziale aumento della capacità stradale complessiva e che sulla strada esistente siano attuate tutte le misure di moderazione e del traffico...”* e dando la preferenza alla variante con una breve galleria sotto il dosso di S. Giorgio.

Dal punto di vista dei contenuti si rileva che la scheda 12.23.1.15.b, nella sua versione del 1998, descrive due possibili varianti. In particolare *“la prima propone un nuovo tracciato viario, tra i Vigotti e la Magliasina, che corre ai piedi del versante collinare, con breve galleria sotto il dosso di S. Giorgio”*. A mente della Commissione questa variante, confrontata con la scala della rappresentazione grafica tipica di un Piano Direttore, è simile a quella oggetto della nuova scheda 12.23.15.b di categoria dato acquisito: infatti l'inizio e la fine del percorso si trovano pressoché al medesimo luogo, il percorso è analogo, la funzione prevista è la medesima, semplicemente il tratto in galleria è stato allungato in seguito agli approfondimenti avuti dopo la consultazione per informazione e partecipazione.

Tenuto conto delle considerazioni sugli “adattamenti” e sugli “aggiornamenti” del Piano Direttore effettuate dalla scrivente Commissione in passato, è lecito chiedersi se la fase di “informazione e partecipazione” ai sensi degli articoli 5 e 15 LaLPT debba essere svolta in occasione di ogni cambio di categoria della scheda di Piano Direttore. La LaLPT stessa dà una risposta che può essere applicata a questo quesito: l'art. 23, cpv. 3 infatti recita che *“Per modifiche con effetti territorialmente limitati la procedura di consultazione e pubblicazione può essere ristretta ai Comuni, alle Regioni e agli enti direttamente*

¹² Sergio Bianchi, Giudice del Tribunale d'appello, Il PR della Legge edilizia ticinese del 19 febbraio 1973 alla luce della nuova legge federale sulla pianificazione del territorio, Rep 1982, pag. 292

¹³ Commento alla Legge federale sulla pianificazione del territorio, Dipartimento federale di giustizia e polizia, Ufficio federale della pianificazione del territorio, 1981.

interessati". Indubbiamente il caso in esame concerne effetti territorialmente limitati e in ogni caso non diversi da quelli toccati con la scheda 12.23.15.b di categoria "risultato intermedio". Dagli atti (ad esempio nel rapporto esplicativo accompagnante l'adozione della scheda oggetto 12.23.15.b) emerge che il Comune di Caslano abbia avuto modo di esprimere la sua posizione in tutte le fasi del processo decisionale, tanto che la sua posizione è stata esplicitamente commentata nel rapporto esplicativo citato.

Rimane aperta la questione concernente le misure fiancheggiatrici previste per il Comune di Caslano: avrebbero dovuto essere pubblicate preliminarmente per informazione e partecipazione? A mente della Commissione, simili misure rientrano in un grado di dettaglio legato alla pianificazione di utilizzazione che, a sua volta, richiederà la necessaria fase di informazione e partecipazione dopo gli opportuni approfondimenti. Del resto nella parte costitutiva¹⁴ della scheda si indica solamente che i *"Comuni interessati coordinano i propri strumenti di pianificazione locale. In particolare essi pianificano le strade di urbanizzazione locale che assicurino gli accessi alla strada di collegamento principale..."*.

Alla luce delle argomentazioni sopra esposte, considerato in particolare che è stata svolta una fase di informazione e partecipazione completa (secondo gli art. 5 e 15 LaLPT) agli inizi del processo pianificatorio e che per gli adattamenti intervenuti in corso di approfondimento si siano coinvolte le autorità interessate (secondo l'art. 23 cpv. 3), la scrivente Commissione ritiene che i passi intrapresi per la fase di informazione e partecipazione per la scheda-oggetto 12.23.1.15.b siano stati sufficienti.

2.2.3 La sistemazione viaria del tratto fra Agno (Vallone) e Ponte Tresa

La censura principale mossa dai ricorrenti è che le schede-oggetto di Piano Direttore adottate non rappresentino una soluzione unitaria per tutto il tratto fra Agno (Vallone) e Ponte Tresa. Da questa constatazione ne conseguono altre censure come ad esempio la disparità di trattamento tra il Comune di Magliaso e quello di Caslano, oppure l'inefficacia della ristrutturazione viaria in prima fase sul territorio di Caslano, oppure ancora la creazione di una strada a quattro corsie nel territorio di Caslano.

In sede di introduzione si è già constatato come tutto il PTL sia un mosaico composto di numerosi tasselli, anche a livello pianificatorio. Non è quindi sorprendente se anche un'arteria come la Agno – Ponte Tresa sia suddivisa in più atti pianificatori a sé stanti. In queste condizioni deve però essere assicurata la coordinazione fra i diversi documenti pianificatori, siano essi schede-oggetto oppure Piani Generali, oppure ancora documenti legati ad altre procedure (ad esempio si cita la parte fra Colombera e il Madonnone con procedura retta dalla legge sulle ferrovie). A quanto pare il grado di maturazione non è ancora sufficiente per potere definire come dato acquisito il tratto fra la Magliasina e la Colombera. Si constata invece che le tratte fra il Vallone e Magliasina (oggetto della contestata scheda) e le tratte fra Ponte Tresa e il Madonnone (oggetti numero 12.23.1.1-2-3-4-5-6) siano chiaramente definite e che quindi sono di categoria "dato acquisito". Alla luce di quanto precede non si può dunque accogliere la censura di Caslano che vorrebbe un'unica scheda comprendente tutta la tratta. La condizione è, ovviamente, che il coordinamento fra le diverse sia assicurato.

Questo coordinamento è stato concretizzato dallo studio COPRABI (riassunto nel rapporto esplicativo della scheda di coordinamento) che ha analizzato tutto il tratto fra Agno (zona

¹⁴ Per la distinzione fra parte costitutiva e informativa di una scheda di coordinamento si rimanda al rapporto 4921R e 4921AR del 20 novembre 2002 della Commissione speciale per la pianificazione del territorio, concernente la scheda di coordinamento del Piano Direttore cantonale (PTL), in particolare la scheda-oggetto 12.23.2.5 sulla nuova strada di circonvallazione Agno-Bioggio, punto 1.2.3.

Vallone) e Caslano (zona Colombera, quindi a confine con Ponte Tresa). Questo tratto rappresenta la parte principale, preponderante e più delicata dell'intero percorso fra Agno e Ponte Tresa, per cui uno studio su questo importante tratto non può essere classificato come insufficiente come sostengono invece i ricorrenti. Da questo studio sono quindi emerse le 5 varianti che in seguito sono state valutate dalla Delegazione delle Autorità. Le cinque varianti possono essere così riassunte:

- variante di riferimento (strada principale attuale su tutto il tratto, con opportune misure per fluidificare il traffico)
- variante A1 (galleria corta a Magliaso, riferimento a Caslano)
- variante A2 (galleria lunga a Magliaso, riferimento a Caslano)
- variante B1 (galleria corta a Magliaso, galleria a Caslano)
- variante B2 (galleria lunga a Magliaso, galleria a Caslano)

La valutazione della Delegazione delle Autorità¹⁵ è avvenuta con il metodo dell'analisi multicriteriale, applicato pure alla scelta della variante nel caso della circonvallazione Agno-Bioggio, quindi con un metodo collaudato e già giudicato positivamente da questa stessa Commissione della pianificazione.

La scelta della Delegazione delle Autorità è caduta sulla variante A2. Tuttavia, dalle prese di posizione dei comuni emerge che il tratto in territorio di Caslano non soddisfa appieno e che sia necessario prevedere, almeno dal punto di vista pianificatorio, pure una galleria fra la Magliasina e la Colombera. De facto l'aggiunta di questa galleria alla variante A2 già scelta coincide con la variante B2 dello studio COPRABI.

Il Consiglio di Stato ha accolto queste riserve e quindi ha pubblicato due schede-oggetto che rappresentano da una parte la soluzione A2 (dato acquisito) e dall'altra la soluzione B2 (risultato intermedio).

A mente della Commissione questo modo di procedere non è stato lineare. Infatti, benché il rapporto della Delegazione delle Autorità indichi che la variante B2 comprenda pure la variante A2, non sono state esaminate ulteriormente le conseguenze della realizzazione in due tappe delle varianti A2 e B2.

2.2.4 Contraddizione fra le schede 12.23.1.15.b e 12.23.1.15.c

Quindi non si può fare a meno di constatare che la parte concernente il Comune di Caslano descritta nella scheda di categoria dato acquisito 12.23.1.15.b e nella scheda di categoria risultato intermedio 12.23.1.15.c è contraddittoria. Infatti la prima scheda considera come dato acquisito la sistemazione della strada di collegamento principale e in particolare la necessità di assicurare gli allacciamenti alla rete viaria principale mediante le strade di urbanizzazione comunali. D'altro canto nella scheda 12.23.1.15.c, prevedendo una galleria dalla Magliasina alla Colombera, le finalità delle misure fiancheggiatrici per la conduzione del traffico locale (che in questa scheda non sono menzionate) presumibilmente saranno diverse. A seconda dei tempi di realizzazione della galleria fra la Magliasina e la Colombera, le misure previste dalla scheda 12.23.1.15.b potrebbero avere carattere piuttosto provvisorio. L'impostazione data dal Consiglio di Stato, cioè quella di considerare la galleria come un intervento successivo e non alternativo a quello di adattamento della strada principale, non può esser condivisa perché non tiene conto a

¹⁵ Studio pianificatorio dell'attraversamento viario di Magliaso e di Caslano, Scelta della soluzione, Delegazione delle Autorità (Dipartimento del Territorio, CRTL, Comuni di Magliaso, Caslano, Neggio e Pura), 16 ottobre 2001

sufficienza l'impegno per il Comune di Caslano nel realizzare strade di servizio. L'intenzione di fondo deve essere stabilita in modo vincolante già oggi, semmai potrà essere presa in considerazione una realizzazione a tappe. Conoscendo l'idea di base, il Comune di Caslano sarà in grado di predisporre le misure collaterali sul suo territorio che verosimilmente saranno diverse a seconda delle scelte fatte.

Si pone quindi il quesito volto a sapere se questa contraddizione sia sufficiente per accogliere il ricorso di Caslano o meno. A mente della scrivente Commissione, questo non è il caso. Sarà invece necessario, prima di procedere con gli ulteriori passi pianificatori, scegliere definitivamente il percorso della strada principale fra la Magliasina e Ponte Tresa. Il Consiglio di Stato ha promesso questo passo pianificatorio nella sua lettera del 2 dicembre 2003; la scrivente Commissione rafforza questa intenzione, invitando il Consiglio di Stato a dare la priorità a questa scelta, prima di procedere con la pianificazione di utilizzazione o la progettazione dei tratti adiacenti.

2.2.5 Proposta di una galleria unica da Agno a Ponte Tresa

Direttamente o indirettamente, i ricorrenti (ad esempio Monteggio e il Patriziato di Caslano) hanno riproposto il collegamento diretto fra Agno e Ponte Tresa con un'unica lunga galleria. Questa possibilità è stata discussa e scartata già in passato. Al più tardi, con l'approvazione del messaggio 4223¹⁶, nel 1994, il Gran Consiglio ha respinto questa opzione, privilegiando una soluzione che tenga conto non solo del traffico transfrontaliero, ma anche di quello locale e regionale.

Il Consiglio di Stato, nelle sue osservazioni conferma questa scelta, ricordando le principali motivazioni, condivise da questa Commissione.

La scrivente Commissione conferma l'impostazione di fondo, di natura squisitamente politica, e approva il concetto secondo cui gli insediamenti debbano essere protetti dagli effetti del traffico (inquinamento dell'aria, impatto fonico, ecc.), mentre devono essere garantiti adeguati allacciamenti fra la strada principale e la rete viaria locale e regionale, in modo da potere ulteriormente alleggerire gli abitati dal traffico di attraversamento.

2.2.6 Una strada principale a quattro corsie in territorio di Caslano?

L'ipotesi di una strada principale a quattro corsie in territorio di Caslano è quella a cui è stato dato più risalto, sia dal Comune di Caslano, sia dalla popolazione, sia dai media.

La scrivente Commissione ha dovuto ricercare a lungo fra gli atti a disposizione per potere capire la provenienza di questa ipotesi e quale valore giuridico darle.

In effetti la scheda-oggetto 12.23.1.15.b non prevede in nessun modo una strada a quattro corsie. Si limita a dare genericamente l'indicazione di *"pianificare le strade di urbanizzazione locale che assicurino gli accessi alla strada di collegamento principale"*. Tuttavia la parte *"Tempi, modalità e attuazione del coordinamento"* indica che si debba fare riferimento allo *"Studio pianificatorio dell'attraversamento viario di Magliaso e di Caslano"*¹⁷. Questo studio descrive la variante di riferimento (RIF) in territorio di Caslano (pag. 30) con queste parole: *"il rettilineo tra la Magliasina e la rotonda della stazione FLP di Caslano comprende l'asse stradale, le due aiuole laterali larghe 2.0 metri con l'alberatura e le due corsie di servizio larghe 5.0 metri. Queste corsie servono d'accesso*

¹⁶ Messaggio 4223 del 2 marzo 1994 e rapporto 4223 R del 1° giugno 1994 della Commissione della gestione

¹⁷ "Studio pianificatorio dell'attraversamento viario di Magliaso e di Caslano. Confronto varianti. Rapporto riassuntivo", DT, marzo 2001 (COPRABI, Agno)

alle proprietà private ed ai collegamenti pedonali.” Questa spiegazione è corredata dal disegno della sezione tipo (pag. 29).

Per valutare queste affermazioni occorre rifarsi alla valenza giuridica delle informazioni contenute nelle schede di Piano Direttore, come richiamato al punto 1.3 di questo rapporto. In particolare si tratta di decidere se si tratta di una parte costitutiva della scheda e quindi vincolante, oppure di parti informative. Come si è già potuto constatare in passato¹⁸, attualmente le schede-oggetto non fanno distinzione fra parte costitutiva e informativa. Le considerazioni fatte allora portavano a dire che *“le indicazioni per gli ulteriori passi, sia concreti che procedurali”* siano comprese nella parte costitutiva della scheda. Ma il riferimento allo studio pianificatorio COPRABI è parte costitutiva oppure informativa? La scrivente Commissione scioglie questo nodo, indicando che riferimenti bibliografici a documenti esterni alla scheda-oggetto sono di carattere informativo, anche se contenuti nella parte costitutiva della scheda. Lo studio COPRABI dunque non può dunque essere vincolante per la pianificazione di utilizzazione del Comune di Caslano e quindi nemmeno la strada a quattro corsie (o meglio la strada principale con le strade di servizio adiacenti) è indicata in modo vincolante nella scheda. La censura del Comune di Caslano in riguardo alla strada a quattro corsie è dunque fondata su di un equivoco, chiarito con questo rapporto. Lo studio in questione può tuttavia essere utilizzato quale base per gli studi pianificatori a livello di PR che dovranno risolvere la questione degli accessi alla strada principale.

2.2.7 Intersezione in zona Magliasina

Le soluzioni scelte e quindi consolidate pianificatoriamente (A2 e B2) lasciano presagire che in zona Magliasina debbano essere risolti dei problemi di carattere ambientale (portali delle gallerie, attraversamento della Magliasina) e di gestione del traffico (allacciamento della strada principale alla rete di strade locale). Si tratta tuttavia di problemi tecnici, già schizzati a livello di studio preliminare nel rapporto COPRABI, risolvibili senza particolari difficoltà. Anzi, il citato studio COPRABI indica che la soluzione B2 migliora proprio questi aspetti.

Le censure del Comune di Neggio a questo riguardo devono pertanto essere respinte.

Le ulteriori fasi di progettazione potranno dare un'adeguata risposta anche alla censura mossa dal Comune di Caslano e suffragata dallo studio Brugnoli secondo cui il nodo della rotonda della Magliasina nella sua forma attuale non sarebbe in grado di sopportare il carico derivante dalla nuova galleria fra lo Stallone di Magiasco e la Magliasina. D'altronde già lo studio COPRABI affronta questa tematica proponendo un'altra soluzione per l'innesto delle due gallerie con la rete stradale esistente. È evidente che il Piano Direttore non può contenere le indicazioni così dettagliate che sono chiaramente di competenza dei successivi livelli di pianificazione e progettazione. Lo studio Brugnoli può tuttavia essere considerato nell'analisi delle diverse soluzioni possibili.

2.2.8 Aspetti finanziari e priorità

Lo studio COPRABI indica che per realizzare la soluzione A2 saranno necessari ca 103 milioni di franchi, mentre la variante B2 comporta investimenti per 169 milioni. Si tratta di cifre ben al di là dei 50 milioni di riserva di cui si è parlato in occasione della discussione

¹⁸ Rapporto 4921R e 4921AR del 20 novembre 2002 della Commissione speciale per la pianificazione del territorio, concernente la scheda di coordinamento del Piano Direttore cantonale (PTL), in particolare la scheda-oggetto 12.23.2.5 sulla nuova strada di circonvallazione Agno-Bioggio, punto 1.2.3.

sul credito quadro di 800 milioni (vedi punto 1.2), riserva che avrebbe potuto essere utilizzata per realizzare queste opere.

Bisogna essere coscienti che oltre alla pianificazione territoriale, oggetto del presente rapporto, sarà necessario valutare anche l'incidenza finanziaria di queste opere sulla pianificazione finanziaria dell'intero PTL. È evidente che, senza una discussione sugli aspetti finanziari, non è possibile entrare nel merito delle richieste dirette o indirette in riguardo alle priorità di esecuzione di queste opere. In questa sede non è quindi possibile esprimersi sulle priorità, che dovranno essere affrontate in occasione del prossimo aggiornamento del credito quadro del PTL.

Per giungere preparati a quella discussione dovrà essere in ogni caso consolidata pianificatoriamente la scelta di fondo in riguardo al tracciato della strada principale in territorio di Caslano.

3. CONCLUSIONI

Dalle considerazioni espresse nei punti precedenti, si evince che la parte della scheda contestata 12.23.1.15.b concernente il comune di Caslano deve essere rielaborata a dipendenza dell'esito degli approfondimenti necessari per portare la scheda 12.23.1.15.c alla categoria dato acquisito. Tuttavia si osserva come la parte principale della scheda concernente il tracciato sul Comune di Magliaso regge sia alle censure mosse dai ricorrenti, sia ad una sommaria verifica della scrivente Commissione sulla base dei documenti in suo possesso.

Per questa ragione la scheda 12.23.1.15.b può essere confermata nel suo insieme, a condizione che le parti concernenti Caslano vengano aggiornate, seguendo la procedura abbreviata prevista dall'art. 23 cpv 3 LaLPT, in occasione dell'adozione della scheda 12.23.1.15.c.

Questo modo di procedere può essere giustificato anche da considerazioni di economia processuale. Infatti il tracciato della nuova arteria sul territorio di Magliaso è già frutto di approfonditi studi, il cui esito non è più in discussione. Se si dovesse annullare la scheda, il processo pianificatorio dovrebbe ripartire per un tratto di strada sul quale consenso si è già consolidato. Nella fattispecie non è nemmeno possibile rifarsi alla possibilità di riformare la scheda contestata. Mancando l'informazione di fondo che dovrà scaturire dall'elaborazione della scheda 12.23.15.c, oggi non è possibile prevedere l'influsso che queste scelte avranno su Caslano, ma sarà appunto determinato dagli studi che dovranno essere svolti.

4. SINTESI DELLE DECISIONI

4.1 Ricorso del Comune di Monteggio

La proposta di un collegamento in galleria fra Agno e il previsto nuovo valico al Madonnone è respinta (punto 2.2.5). Il ricorso è respinto.

4.2 Ricorso del Comune di Neggio

La richiesta di annullamento della scheda per ragioni formali (Art. 4 LPT e 5 e 15 LaLPT) viene respinta (punto 2.2.2).

La tesi secondo cui la scheda-contestata non affronti i problemi della viabilità della regione in un contesto globale viene respinta (punto 2.2.3).

Si condividono le preoccupazioni ambientali in riguardo al portale in zona ai Mulini e ridosso del fiume Magliasina. Queste problematiche dovranno essere affrontate a livello di pianificazione di utilizzazione e di progettazione definitiva, ma non devono necessariamente trovare posto nella scheda-oggetto (punto 2.2.7).

In conclusione il ricorso è respinto.

4.3 Ricorso del Comune di Caslano

La richiesta di annullamento della scheda per ragioni formali (art. 4 LPT e 5 e 15 LaLPT) viene respinta (punto 2.2.2).

Le censure collegate alla pretesa pubblicazione contemporanea dell'intero tratto stradale fra Magliaso e Ponte Tresa non sono condivise. L'essenza stessa del PTL fa sì che questo sia un mosaico costituito da numerosi tasselli. Questo meccanismo è applicabile pure ai passi pianificatori, anche perché è impossibile consolidare pianificatoriamente tutte le opere del PTL contemporaneamente. L'unica condizione è la costante coordinazione fra i diversi tasselli che compongono il piano (punto 2.2.3).

In quest'ottica si condivide la censura di Caslano, secondo cui vi è contraddizione fra le schede 12.23.1.15.b e 12.23.1.15.c che propongono soluzioni diverse per l'attraversamento del territorio di Caslano. La scheda 12.23.1.15.b può comunque essere confermata, ma si invita il Consiglio di Stato a dare la priorità all'approfondimento della scheda 12.23.1.15.c per stabilire definitivamente il percorso Magliasina - Colombara, risolvendo gli eventuali conflitti di utilizzazione. In questo modo la pianificazione di utilizzazione (PR) del Comune di Caslano potrà essere affrontata con maggiore sicurezza (punti 2.2.4 e 3).

La perizia Brugnoli non fornisce elementi tali da mettere in dubbio le scelte di fondo operate a livello di Piano Direttore. Piuttosto le preoccupazioni espresse da questo specialista potranno aiutare a risolvere i problemi di dettaglio legati alla pianificazione di utilizzazione e di progettazione (punto 2.2.7).

Il ricorso viene dunque respinto e il Consiglio di Stato invitato a dare la priorità all'approfondimento della scheda 12.23.1.15.c.

4.4 Ricorso del Patriziato di Caslano e della Parrocchia di Caslano Chiesa Madonna del Rosario alla Magliasina

Non viene condivisa la tesi secondo cui non si sarebbe *"tentato di risolvere l'intera problematica di tale intero comprensorio..."* (punto 2.2.3).

I ricorrenti propongono a medio termine una galleria da Agno fino alla Valle della Tresa. Questa proposta non viene accolta (punto 2.2.5).

I due ricorsi vengono respinti.

* * * * *

Tenuto conto delle considerazioni contenute in questo rapporto, si sottopongono al Gran Consiglio gli allegati progetti di decisione.

Per la Commissione speciale pianificazione del territorio:

Thomas Arn, relatore

Bergonzoli - Bobbià - Brivio - Calastri -

David - Ferrari C. (con riserva) - Gobbi N. -

Maggi - Marra - Suter

Progetto di

D E C I S I O N E

concernente il ricorso del Comune di Monteggio contro l'adozione (decisione del 23 aprile 2002) della scheda-oggetto numero 12.23.1.15.b del Piano Direttore cantonale (Piano dei Trasporti del Luganese, Piano viario del Basso Malcantone)

Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino

- esaminato il ricorso del 24 giugno 2002 del Comune di Monteggio
- visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 5392 del 13 maggio 2003,
- vista la lettera del Consiglio di Stato 2 dicembre 2003,
- richiamate la Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 e la Legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966

d e c i d e :

1.

Il ricorso del Comune di Monteggio è respinto.

2.

¹Non si riscuotono spese.

²Non vengono assegnate indennità.

3.

La presente decisione (unitamente al rapporto commissionale) viene intimata dalla segreteria del Gran Consiglio a:

- Comune di Monteggio
- Consiglio di Stato
- Ufficio federale per lo sviluppo territoriale

Progetto di

D E C I S I O N E

concernente il ricorso del Comune di Neggio (rappresentato dall'avvocato Pietro Crespi) contro l'adozione (decisione del 23 aprile 2002) della scheda-oggetto numero 12.23.1.15.b del Piano Direttore cantonale (Piano dei Trasporti del Luganese, Piano viario del Basso Malcantone)

Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino

- esaminato il ricorso del 10 luglio 2002 del Comune di Neggio
- visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 5392 del 13 maggio 2003,
- vista la lettera del Consiglio di Stato 2 dicembre 2003,
- richiamate la Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 e la Legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966

d e c i d e :

1.

Il ricorso del Comune di Neggio è respinto.

2.

¹Non si riscuotono spese.

²Non vengono assegnate indennità.

3.

La presente decisione (unitamente al rapporto commissionale) viene intimata dalla segreteria del Gran Consiglio a:

- Comune di Neggio
- Consiglio di Stato
- Ufficio federale per lo sviluppo territoriale

Progetto di

D E C I S I O N E

concernente il ricorso del Comune di Caslano (rappresentato dagli avvocati Fulvio Pelli e Francesco Laghi) contro l'adozione (decisione del 23 aprile 2002) della scheda-oggetto del Piano Direttore cantonale numero 12.23.1.15.b (Piano dei Trasporti del Luganese, Piano viario del Basso Malcantone)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- esaminato il ricorso del 11 luglio 2002 del Comune di Caslano
- visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 5392 del 13 maggio 2003,
- vista la lettera del Consiglio di Stato 2 dicembre 2003,
- viste le osservazioni del Comune di Caslano del 16 gennaio 2004,
- richiamate la Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 e la Legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966

d e c i d e :

1.

¹Il ricorso del Comune di Caslano è respinto.

²Il Consiglio di Stato è invitato a procedere ai sensi dei considerandi del punto 2.2.4.

2.

¹Non si riscuotono spese.

²Non vengono assegnate indennità.

3.

La presente decisione (unitamente al rapporto commissionale) viene intimata dalla segreteria del Gran Consiglio a:

- Comune di Caslano
- Consiglio di Stato
- Ufficio federale per lo sviluppo territoriale

Progetto di

D E C I S I O N E

concernente il ricorso del Patriziato di Caslano contro l'adozione (decisione del 23 aprile 2002) della scheda-oggetto del Piano Direttore cantonale numero 12.23.1.15.b (Piano dei Trasporti del Luganese, Piano viario del Basso Malcantone)

Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino

- esaminato il ricorso del 11 luglio 2002 del Patriziato di Caslano
- visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 5392 del 13 maggio 2003,
- vista la lettera del Consiglio di Stato 2 dicembre 2003,
- viste le osservazioni del Patriziato di Caslano del 19 gennaio 2004,
- richiamate la Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 e la Legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966

d e c i d e :

1.

Il ricorso del Patriziato di Caslano è respinto.

2.

¹Non si riscuotono spese.

²Non vengono assegnate indennità.

3.

La presente decisione (unitamente al rapporto commissionale) viene intimata dalla segreteria del Gran Consiglio a:

- Patriziato di Caslano
- Consiglio di Stato
- Ufficio federale per lo sviluppo territoriale

Progetto di

D E C I S I O N E

concernente il ricorso della Parrocchia di Caslano Chiesa Madonna del Rosario alla Magliasina contro l'adozione (decisione del 23 aprile 2002) della scheda-oggetto del Piano Direttore cantonale numero 12.23.1.15.b (Piano dei Trasporti del Luganese, Piano viario del Basso Malcantone)

Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino

- esaminato il ricorso del 11 luglio 2002 della Parrocchia di Caslano
- visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 5392 del 13 maggio 2003,
- vista la lettera del Consiglio di Stato 2 dicembre 2003,
- viste le osservazioni della Parrocchia di Caslano del 19 gennaio 2004,
- richiamate la Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 e la Legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966

d e c i d e :

1.

Il ricorso della Parrocchia di Caslano Chiesa Madonna del Rosario alla Magliasina è respinto.

2.

¹Non si riscuotono spese.

²Non vengono assegnate indennità.

3.

La presente decisione (unitamente al rapporto commissionale) viene intimata dalla segreteria del Gran Consiglio a:

- Parrocchia di Caslano
- Consiglio di Stato
- Ufficio federale per lo sviluppo territoriale